

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta
D.ssa Federica D'Agata
D.ssa Giuliana Fiore

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella
D.ssa Elisa Savoca
D.ssa Anna Lombardo
Dott. Salvo Di Maria
D.ssa Silvia Cilia
D.ssa Sandra Salanitro
D.ssa Selena Pappalardo

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Grazia Maria Barbagallo
Isabella Bozhkov
Massimo Di Giovanni

NUOVO REGIME DEI MINIMI 2012

L'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 da' vita ad un nuovo regime semplificato , che ha assorbito i due regimi precedenti, ovvero il regime dei minimi e quello delle iniziative produttive.

Tale regime si applica a tutti gli imprenditori, i giovani ed ai lavoratori in mobilità che iniziano la loro attività a partire dal primo gennaio 2012, e a coloro che l'hanno iniziata successivamente al 31 dicembre 2007.

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo di imposta di inizio attività, ma i contribuenti al di sotto dei 35 anni di età possono continuare a usufruire del regime oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno di età.

Per l'accesso al regime dei minimi i contribuenti devono sottostare a determinate caratteristiche:

- Nell'anno precedente:
 - o hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
 - o non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
 - o non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - o non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
- Nel triennio precedente:
 - o non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione;

- non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- non proseguono un' attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale).
Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Diversi sono i vantaggi previsti dal nuovo regime:

- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva);
- esonero dall'obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro");
- esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata ("black list");
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell'acconto annuale). Non viene addebitata l'Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta;
- esonero dall'applicazione degli studi di settore.

La tassazione prevedrà dunque solo un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito, il quale viene determinato in base alla differenza tra periodo d'imposta tra ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute nello stesso periodo, seguendo il principio di cassa, da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Non possono inoltre usufruire di tale regime i **non residenti** e le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di superamento di un parametro, la fuoriuscita dal regime si limita solo all'anno successivo. Se, poi, si rispettano nuovamente i parametri, il contribuente potrà **rientrare nel regime dei minimi** nel secondo anno successivo. Si decade immediatamente dal regime se si supera di **oltre il 50%** il limite di 30.000 euro di cui al comma 96, lettera a), numero 1). Il verificarsi di tale circostanza determina anche l'obbligo di applicazione del regime ordinario per il triennio successivo.

Restano fermi i seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell'intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell'archivio VIES;
- integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat.

Per quel che concerne l'aspetto previdenziale ai sensi dell'articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , **compreso l'esercizio in forma associata** di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane

contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. Si ricorda che la rivalsa del 4 per cento è unica e si riferisce a tutti professionisti senza distinzioni, quindi sia a soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, sia a quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico.

In particolare per i minimi la base imponibile è determinata sottraendo dal reddito lordo (o perdita) le perdite pregresse.

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere infatti considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali. L'aliquota, per tutti i soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche è applicata nella misura del 26,72% per l'anno 2012.

Si tenga presente che tale aliquota sarà aumentata al 27,72% dal primo gennaio 2013.